



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 40 DEL 25/02/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ PER ATTIVITA' DI CANTIERE
SULLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA TRAM. PROSEGUO LAVORI.
INTEGRAZIONE ORD. 18/2026. DITTA GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Tram è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa parzialmente nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024 e che sul margine nord di via Tram esiste un percorso ciclopeditonale che collega i centri abitati di Passarella di Sotto e Ca' Pirami;

Considerato che l'infrastruttura a seguito di due episodi di dissesto della scarpata del fossato di irrigazione adiacente abbisogna di un intervento di ripristino e che la relativa cantierizzazione rende necessario l'ingombro del percorso ciclopeditonale stesso;

Visto

- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2026 / 0005692 del 27/01/2026 inoltrata dal legale rappresentante della ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL con sede a Cavallino Treporti (VE) in via Vivaldi 4/2, con la quale si chiede il rinnovo della modifica della viabilità per occupazione del percorso ciclopeditonale di via Tram per esigenze di cantiere, sino al 31/03/2026;
- l'ordinanza dirigenziale n. 18 del 30/01/2026 con la quale si è dato seguito alla suindicata richiesta;
- l'ulteriore richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2026/0010351 del 13/02/2026 inoltrata dalla medesima ditta, con la quale si chiede l'occupazione temporanea di una corsia della sede stradale in via Tram, e la conseguente istituzione di un senso unico alternato, per esigenze di cantiere, sino al 31/03/2026;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli articoli 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativi articoli del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

Che dalla data di pubblicazione del presente atto **fino alle 24:00 del 31/03/2026**, la **circolazione** su via Tram possa essere opportunamente regolamentata e **resa a senso unico alternato di marcia**.

Per la posa della segnaletica occorrente ed adeguata dovrà farsi riferimento alla Tavola n. 64 del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale segnaletica potrà essere sostituita/integrata, in caso di necessità dovuta ai flussi veicolari ed alle operazioni di cantiere, dall'azione di movieri o dall'installazione di idoneo impianto semaforico.

Durante le operazioni dovrà essere sempre garantito il passaggio di (almeno) una corrente veicolare, con particolare riguardo al costante transito dei mezzi di emergenza e del trasporto pubblico di linea. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ed oggettive ragioni connesse alle necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e comunque non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione al Comando di Polizia Locale di Jesolo affinché possano essere prontamente notiziati i servizi di trasporto, cura ed emergenza. Tale

interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

Disposizioni generali

La ditta esecutrice dei lavori avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare:

1. l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" conformi alla Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- l'ente proprietario della strada;
- il numero di ordinanza;
- l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- le date di inizio e fine lavori;
- l'indicazione ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere;

2. la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata ai sensi art. 36 D.P.R. 495/92;

3. l'area delle operazioni (dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.) dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;

4. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;

5. l'eventuale segnaletica di divieto di sosta occorrente per definire l'occupazione della sede stradale dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Sulla stessa dovrà essere riportato il numero del presente provvedimento;

6. è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

7. altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione.

8. in caso di interruzione della circolazione pedonale, a monte ed a valle dell'area di occupazione dovrà essere installata adeguata segnaletica indicante la deviazione sul lato opposto della carreggiata o su altro percorso alternativo che dovrà essere, eventualmente, approntato e segnalato.

9. Eventuale segnaletica incoerente già presente sui luoghi all'avvio delle operazioni dovrà essere rimossa e/o oscurata a cura della ditta operante. Al termine delle stesse operazioni, contestualmente alla riapertura al traffico ordinario dell'area di cantiere, tutta la segnaletica manomessa (laddove confermata) dovrà essere prontamente ripristinata a cura e a spese della medesima ditta.

In ogni caso:

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà pubbliche e private ricomprese all'interno dell'area interessata dai lavori (con particolare riferimento agli accessi carrai e pedonali) nonché ai mezzi in servizio di soccorso o di emergenza. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ragioni e necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso e comunque tempestivamente, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.